

# DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE TERRITORIO EDILE CHIMICA

## GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Adunanza del 17 giugno 2013

### VERBALE N. 10/13

Il giorno 17 giugno 2013 alle ore 10:00 con convocazione del 12 giugno 2013, si è riunita presso l'aula del plesso di Idraulica.

L'adunanza è stata convocata per discutere e deliberare i seguenti punti posti all'O.d.G.:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 3) Piano della ricerca: laboratori;
- 4) Nuovo regolamento dottorato;
- 5) Pratiche studenti;
- 6) Atti negoziali;
  - Convenzione con il CIRP PON 01\_01864 per il "Progetto LAMRECOR – Logistica Avanzata per la Mobilità di Persone e Merci: Modelli matematici e sperimentazioni per nuovi protocolli di recapito della corrispondenza;
  - Disciplinare tecnico relativo alla Convenzione quadro con il Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi di migrazione di rischio idrogeologico nella regione Puglia (Comune di Faeto).
  - Autorizzazione a rinnovare la polizza RC sull'immobile "Villa Romanazzi Carducci" sita in località S. Pietro Piturno concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune di Putignano al ex DAU.
- 7) Autorizzazione a bandire n. 1 co.co.co progetto GIFT;
- 8) Autorizzazione a bandire n. 1 co.co.co convenzione autorità portuale del levante.

e

la Giunta di Dipartimento del DICATECh è così composta:

	P	A G	A
Castorani Antonio	X		
De Tommasi Giambattista	X		
Giasi Concetta I.	X		

Sassanelli	Domenico	X		
Conte	Emilia	X		
Latronico	Mario		X	
Uva	Giuseppina	X		
Iannone	Francesco		X	
Ottomanelli	Michele	X		
Ranieri	Ezio	X		
Colapietro	Domenico	X		
Rubino	Rocco	X		
d'Amico	Francesco	X		
De Vito	Rossella		X	
Dell'Anna	Delia (segretario amministrativo)			X

Sono invitati coordinatori dei corsi di studio ed i rappresentanti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Scuola di Dottorato.

Prof. Damiani Leonardo (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ambiente e Territorio)

Prof. Fatiguso Fabio (Coordinatore corso di Laurea Magistrale in Sistemi Edilizi)

Prof. Fidelibus Maria Dolores (Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale)

Prof. Tosto Antonio (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile)

Prof. Verdoscia Cesare (Coordinatore Laurea in Ing. Edile)

Prof. Fratino Umberto (Consigliere di Amministrazione)

Prof. Mastroilli Pietro (Senatore)

Prof. Binetti Mario (Senatore)

Prof. Mezzina Mauro (Componente Nucleo di Valutazione e Direttore di Dipartimento Vicario)

Prof. Antonio Felice Petrillo (coordinatore Scuola di Dottorato).

Sono altresì invitati per il solo punto all'ordine n. 3 i componenti il gruppo di Lavoro Ricerca.

**PRESENTI N° 11 GIUSTIFICATI N° 3 ASSENTI N° 1.**

Presiede la seduta il Prof. A. Castorani, Direttore del Dipartimento.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci.

Il Direttore, constatata la validità dell'adunanza (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara aperta la seduta alle ore 10:30.

***PUNTO 1 all'O.d.G.: Comunicazioni;***

Il Direttore lascia la parola al Prof. Mezzina che passa ad illustrare, mediante slide, le modalità con cui devono essere compilati i programmi di insegnamento per cui è prevista la scadenza del 30 giugno p.v.

***PUNTO 2 all'O.d.G.: Approvazione verbali sedute precedenti;***

Non vi sono verbali da approvare.

***PUNTO 3 all'O.d.G.: Piano della ricerca: laboratori;***

Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 28 maggio u.s. sul punto relativo ai docenti responsabili di laboratorio, da più parti, è stata auspicata la costituzione di una commissione ricerca, in analogia con quella per la didattica, che si occupasse delle complesse questioni relative alla programmazione e pianificazione delle attività di ricerca. L'esigenza di costituire, nelle more della formalizzazione di detta commissione, un gruppo di lavoro, anche alla luce degli indirizzi contenuti sull'argomento nel documento AVA ha portato alla firma del D.D. n. 2302 del 30 maggio 2013 con cui è stato istituito il detto gruppo. Il direttore precisa che tale gruppo di lavoro è costituito da un professore per ogni SSD individuato in riferimento al ruolo e all'anzianità di servizio.

Il Gruppo di lavoro ricerca si è riunito in data 11 giugno 2013.

***PUNTO 4 all'O.d.G.: Nuovo regolamento dottorato;***

Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella prossima seduta approverà il nuovo Regolamento di Dottorato. E' necessario, pertanto, acquisire preventivamente eventuali modifiche sia dalla Giunta che dal Consiglio di Dipartimento.

Viene sottoposta la bozza al consesso.

Il Direttore terminata la relazione, sottopone la bozza al consesso invita i presenti a pronunciarsi in merito.

**LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

UDITA la relazione del Direttore;

PRESA VISIONE della bozza del regolamento di dottorato;

**ESPRIME**

Parere positivo al testo del regolamento con le modifiche ivi approvate (in giallo il testo da cassare, in verde il testo da aggiungere) :

## **“POLITECNICO DI BARI**

### **REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

#### **Art. 1 — Ambito di applicazione**

*Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca (DR) del Politecnico di Bari—in seguito denominato Politecnico—in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal DM n. 94 dell'8 febbraio 2013.*

#### **Art. 2 — Finalità e durata dei corsi di DR**

- 1. I corsi di DR—in seguito denominati corsi—forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali sia internazionali, attraverso un percorso di ricerca programmato e realizzato nel Politecnico o in strutture con esso convenzionate, comunque sotto la responsabilità del Politecnico, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.*
- 2. Ogni corso è costituito da un percorso di almeno tre anni accademici, al termine del quale, previo superamento dell'esame finale, si consegue il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: Dott.Ric. ovvero Ph.D., Le tematiche dei corsi si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.*

#### **Art. 3 — Istituzione dei corsi**

- 1. I corsi sono istituiti dal Politecnico ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, anche mediante consorzi con atenei italiani o stranieri e mediante convenzioni con enti pubblici e privati presso cui viene svolta ricerca scientifica avanzata e riconosciuta a livello internazionale.*
- 2. Le proposte di istituzione dei corsi sono formulate dai dipartimenti e sono approvate dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio della Scuola di Dottorato (ScuDo) e del Nucleo di Valutazione interna del Politecnico (NdV) circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento. I corsi con sede amministrativa presso il Politecnico sono istituiti con Decreto del Rettore.*
- 3. I corsi sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, previo accreditamento concesso dal MIUR.*
- 4. L'accreditamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'NdV.*
- 5. In caso di revoca dell'accreditamento di un corso, il Politecnico sospenderà, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo di quel corso.*

#### **Art. 4 — Proposta di istituzione dei corsi**

- 1. La proposta di istituzione di un corso è avanzata dai Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.*
- 2. La proposta deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui al successivo art. 5, comma 1 e contenere:*
  - a) la denominazione del corso;*
  - b) i temi di ricerca in coerenza con le declaratorie degli SSD afferenti al corso.*
  - c) il numero totale di posti con indicazione di quelli coperti da borse di studio—in seguito denominate borse;*
  - d) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con i relativi programmi formativi anche articolati in curricula paralleli, completi di titoli degli insegnamenti erogati e relativi CFU;*
  - e) i requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione;*

- f) i tempi e le sedi di formazione;
- g) le strutture utilizzabili;
- h) il piano finanziario, con particolare riferimento alla disponibilità di finanziamenti totali o parziali di borse;
- i) le eventuali altre sedi universitarie con cui consorzarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
- j) gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi, che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una lettera di intenti;
- k) la composizione del Collegio dei Docenti—in seguito denominato Collegio—di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), con un numero di componenti non inferiore a 16, di cui almeno 12 professori di ruolo, corredata di curriculum scientifico degli stessi;
- l) l'indicazione del Coordinatore del corso;
- m) le modalità di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità del corso.

#### **Art. 5 — Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi**

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi:
  - a) la presenza, per ciascun corso, di un Collegio composto da almeno sedici docenti, di cui almeno dodici professori di ruolo, appartenenti a macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
  - b) il possesso, da parte dei componenti, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento. I Dipartimenti, in concerto con la ScuDo, disciplinano le modalità ~~per la costituzione del Collegio~~ presentazione e accettazione delle domande di partecipazione al Collegio garantendo il rispetto dei requisiti innanzi riportati.
  - c) la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse per ciascun corso, fermo restando che per il singolo ciclo tale disponibilità non può essere inferiore a quattro; al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse;
  - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
  - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi e con il coordinamento della ScuDo, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni con altre Università o enti di ricerca pubblici o privati, italiani e stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di DR per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i DR attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse per ciascun ciclo di DR.
3. Per i corsi attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo.
4. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

5. *Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di DR da parte di consorzi tra Università, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione anche di Paesi diversi, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.*

#### **Art. 6 — Organi del corso**

1. *Sono organi del corso il Collegio e il Coordinatore.*
2. *Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il coordinamento del Collegio è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno.*
2. *La domanda di partecipazione al Collegio di un DR già costituito dovrà essere indirizzata al Coordinatore, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta del proprio Ateneo. Il Collegio, esamina la documentazione e verificato il livello internazionale della produzione scientifica, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, e la pertinenza della stessa alle tematiche del corso, decide sull'ammissione al Collegio del richiedente.*
3. *Nel caso di corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori del Politecnico.*
4. *Il Collegio è preposto alla progettazione ed alla realizzazione del corso, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, con il coinvolgimento diretto, e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. In particolare, Il Collegio:*
  - a. *propone le attività didattiche e scientifiche del corso;*
  - b. *approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;*
  - c. *attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta per il corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 30 dicembre 2010;*
  - d. *designa per ciascun dottorando uno o più tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo e/o esperti qualificati, con il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.*
  - e. *Valuta, entro il 20 settembre di ciascun anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso;*
  - f. *autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;*
  - g. *autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalità riportate all'art. 13 del presente regolamento;*
  - h. *individua i membri della commissione per l'esame di ammissione al corso;*
  - i. *designa la rosa dei docenti per la composizione della Commissione per l'esame finale;*
  - j. *designa il Coordinatore al suo interno;*
5. *Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere*

*confermato una sola volta; convoca e presiede il Collegio ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti.*

6. *Le modifiche concernenti la composizione del Collegio e il Coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione immediata per tutti i cicli attivati.*
7. *Il Direttore della Struttura di Riferimento nell'ambito della disponibilità finanziaria, tenuto conto dell'indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso sui fondi a ciò destinati.*

#### **Art. 7 — Corsi in convenzione con istituzioni estere**

1. *Il Politecnico può istituire e attivare, previo accreditamento, corsi in convenzione con università ed istituzioni estere di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, con le procedure e le modalità previste agli artt. 3 e 4, sulla base di intese, anche in deroga al presente Regolamento che prevedano la condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e studenti e il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.*
2. *In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione, integrato con quello della Ricerca, il Politecnico promuove, anche nel settore dei DR, lo sviluppo di partenariati europei e internazionali per l'elaborazione di programmi di studio integrati, finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli, nonché per lo svolgimento di tesi in co-tutela.*

#### **Art. 8 — Modalità di accesso ai corsi**

1. *L'ammissione ai corsi avviene sulla base di una concorso pubblico, che deve concludersi entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice del concorso nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi coincide con quello di inizio dell'anno accademico.*
2. *Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sull'Albo Pretorio del Politecnico, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, è bandito, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno e deve riportare la denominazione completa e la durata del corso, il numero complessivo dei posti messi a concorso con indicazione di quelli coperti da borsa, la sede di svolgimento delle attività per i corsi in consorzio e/o in convenzione, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, il Politecnico potrà stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti potranno essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i corsi di DR in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 10.*
3. *Il bando contiene l'indicazione del numero di borse e quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi*

posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi accreditati.
5. Possono essere ammessi ai corsi in soprannumero, senza fruizione della borsa, i candidati non comunitari non soggiornanti in Italia, a condizione che siano risultati idonei nel concorso di ammissione. Il Collegio determina il numero di posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati.

#### **Art. 9 — Borse**

1. Le borse hanno durata annuale e sono rimosse a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio a svolgere attività di ricerca all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio del Politecnico, un fondo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
6. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001.

#### **Art. 10 — Corsi in collaborazione con le imprese, corsi di DR industriale e apprendistato di alta formazione**

1. Il Politecnico può attivare corsi, previo accreditamento da parte del MIUR, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Il Politecnico può altresì attivare corsi di DR industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al corso a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

#### **Art. 11 — Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al DR comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'art. 10.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di corso, il limite è abrogato.
3. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa al dottorando nei casi di maternità ovvero di grave e documentata malattia. In particolare, alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non viene erogata la borsa raggugliata al periodo di sospensione.

#### **Art. 12 — Prova di ammissione**

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ai corsi — in seguito denominate Commissioni — sono formate e nominate come indicato all'art. 13.
2. L'ammissione al corso avviene mediante un concorso pubblico per titoli ed esami volto ad accertare la preparazione nella tematica generale del corso e l'attitudine alla ricerca del candidato, come indicato nel bando di concorso di ciascun corso. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Il bando potrà prevedere che l'intera procedura di valutazione sia svolta in inglese. È possibile, compatibilmente con la legislazione vigente, prevedere modalità telematiche.
3. Ogni Commissione dispone di sessanta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta punti per l'esame di ciascun candidato. Alla fine della valutazione dei titoli, la Commissione pubblica la graduatoria provvisoria. Sono ammessi all'esame i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 36/60. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 36/60. Al termine dell'ultima seduta dedicata all'esame, la Commissione procede alla valutazione complessiva e pubblica i risultati.
4. Espletate le prove di concorso, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. La graduatoria generale, **ottenuta sommando i punteggi conseguiti nelle prove a quelli assegnati agli eventuali titoli** approvata con Decreto del Rettore, è pubblicata sull'albo pretorio del Politecnico e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

5. *I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, insieme alla documentazione richiesta, pena decadenza del diritto stesso. In caso di rinuncia e/o decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il subentro avverrà rispettando l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso.*
6. *Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito, su parere insindacabile del Collegio, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.*

### **Art. 13 — Commissioni**

1. *Il Rettore nomina con proprio decreto le Commissioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando. Ciascuna Commissione è composta:*
  - a) *dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio, designato dal Coordinatore stesso.*
  - b) *da due o quattro componenti del Collegio nominati dal Collegio stesso (di cui almeno metà professori di ruolo) afferenti a SSD diversi tra di loro e da quello del componente di cui al precedente punto a).*
2. *Il Collegio può indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.*
3. *Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.*
4. *I lavori delle Commissioni devono terminare entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.*

### **Art. 14 — Esame finale e conseguimento del titolo**

1. *Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca—denominata tesi—che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.*
2. *Ciascun candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine ufficiale del corso.*
3. *La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio, e contiene in allegato una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso e l'elenco delle pubblicazioni.*
4. *La tesi è valutata da almeno due esperti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio ed alle sedi del corso, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica, o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.*
5. *Il Collegio, entro il trentesimo giorno successivo alla fine del corso, preso atto del giudizio espresso dai valutatori, ammette all'esame finale i dottorandi, formulando un giudizio complessivo, o rinvia la consegna della tesi per un periodo non superiore a sei mesi.*

6. *Il candidato ammesso all'esame finale dovrà consegnare al Politecnico una copia cartacea e le copie digitali necessarie della tesi entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo alla fine del corso.*
7. *La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione Finale, la cui composizione è definita dall'articolo 15. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione Finale, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.*
8. *Entro trenta giorni dalla discussione pubblica, il Politecnico deposita copia della tesi approvate, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del Collegio possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.*
9. *Il Politecnico garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto.*

#### **Art. 15 — Commissione Finale**

1. *La Commissione Finale è nominata con decreto del Rettore. Essa è composta da tre esperti designati dal Rettore, da una rosa di nove indicati dal Collegio e non appartenenti ad esso, di cui almeno due terzi siano professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. La Commissione Finale può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a Università o strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.*
2. *Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione Finale è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.*

#### **Art. 16 — Norme transitorie e finale**

1. *Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione.*
2. *È fatta salva la disciplina dei corsi attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento."*

Il Direttore chiede di anticipare il punto 6 all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 6 all'O.d.G.: Atti Negoziati;**

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di approvazione di una convenzione con il CIRP PON 01\_01864 per il "Progetto LAMRECOR – Logistica Avanzata per la Mobilità di Persone e Merci: Modelli matematici e sperimentazioni per nuovi protocolli di recapito della corrispondenza. Lascia la parola al Prof. Ottomanelli che relaziona sul punto.

La detta Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione sino alla fine della rendicontazione.

Il DICATEch parteciperà con due gruppi di lavoro, i cui responsabili scientifici sono il prof. Marcello Di Marzo e Michele Ottomanelli.

L'impegno complessivo previsto sarà per il prof. Di Marzo di 140 ore lavorative per un costo complessivo figurativo di € 10.800; mentre per il Prof. Ottomanelli l'impegno sarà di 280 ore lavorative per un costo complessivo figurativo di € 11.000,00.

I suddetti docenti non possono percepire compensi relativi alla detta convenzione in quanto svolta nel l'ambito dell'impegno istituzionale; le ore dovranno essere rendicontate.

La Prof. Conte esprime voto contrario.

Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.

### **LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

UDITA la relazione del prof. Ottomanelli;

#### **APPROVA**

La suddetta convenzione, con la precisazione che l'importo previsto in Convenzione verrà incamerato dal DICATEch, che provvederà, poi, alle ripartizioni secondo le norme vigenti.

Il Direttore nel ricordare che questa Giunta approvò a fine anno scorso una Convenzione quadro con il Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi di mitigazione di rischio idrogeologico nella regione Puglia (Comune di Faeto), comunica che ora è pervenuta richiesta di approvazione del Disciplinare tecnico relativo alla detta Convenzione quadro.

Il Disciplinare prevede un incarico per il supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento FG067A/10 - Comune di Faeto- relativamente a lavori di consolidamento area depuratore.

Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.

### **LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

UDITA la relazione del Direttore;

#### **RESPINGE**

Il suddetto Disciplinare tecnico perché si configura come attività professionale.

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di bandire un co.co.co. nell'ambito del progetto GIFT, responsabile scientifico Prof. Damiani, il quale prende la parola e comunica che il detto contratto ha ad oggetto la: "Ricerca dati su servizi intermodali di trasporto relativi al corridoio V per scenari esistenti e per la verifica/validazione di scenari futuri (desktop e round testing) con stesura dei report.

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla stipulazione del contratto e avrà un importo di € 22.200,00.

Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.

### **LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

UDITA la relazione del Prof. Damiani;

#### **APPROVA**

La richiesta di bandire il co.co.co in oggetto con il seguente compito.

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di bandire un contratto occasionale nell'ambito della Convenzione con l'Autorità Portuale del Levante di cui è responsabile scientifico il Prof. Petrillo che comunica che oggetto della collaborazione sarà " la realizzazione di grafici delle correnti di circolazione nel porto di Bari". La collaborazione avrà la durata di un mese dalla sottoscrizione del contratto ed avrà un importo di € 2.000,00.

Il Direttore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito.

### **LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

UDITA la relazione del Prof. Petrillo;

### **APPROVA**

La richiesta di bandire il contratto occasionale in oggetto.

La Giunta viene sospesa alle ore 14,00 e verrà ripresa il giorno 18 giugno 2013 alle ore 15,00.

Il presente Verbale redatto in data 17 giugno 2013 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario sarà sottoposto all'approvazione definitiva al 1° punto all'O.d.G. della prossima Giunta di Dipartimento.

Il Segretario  
Luciana Balducci

Il Direttore  
Antonio Castorani